



Città di Torino – Circoscrizione IV

Fratelli d'Italia

Torino, 19/06/2023

INTERPELLANZA AVENTE AD OGGETTO:

"EVERGREEN FEST PARCO della Tesoriera e disturbo della quiete pubblica "

PREMESSO CHE

Articolo 14 - Orari e durata delle manifestazioni

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato dalle ore 9:00 alle ore 24:00.
2. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee compreso nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 11, lettera a), per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
3. In ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 11, lettera a), per un massimo di 7 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
4. Presso ogni sito, pubblico esercizio, struttura o quant'altro possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 11, lettere b) e c), per un massimo di 12 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
5. Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito;
6. Le attività di cui al comma 2 per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare devono

organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni ogni settimana.

7. Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

Articolo 15 - Limiti di immissione sonora

1. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998. Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni ai livelli interni di immissione.

2. Per le manifestazioni di cui all'articolo 11, lettera a), il limite massimo di immissione può essere elevato fino ad un massimo di 73 dB(A) su 30 minuti nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili in corrispondenza dei ricettori esposti, livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori a 65 dB(A) su 1 ora.

3. Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.

4. I limiti di cui ai precedenti commi possono essere elevati fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni

per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

5. I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 12 relative ad attività nell'ambito delle quali sia previsto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 22:00 e per più di 3 giorni devono incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti durante il primo giorno di manifestazione per il quale è stata concessa deroga e di farne pervenire alla Città attestazione entro il terzo giorno lavorativo utile.

Articolo 16 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al comma 2 dell'articolo 12, per le quali non sia stata richiesta e rilasciata la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.

2. I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 11, per le quali non sia stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 12 sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma

3, della Legge 447/1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, la Città ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, la Città può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

CONSIDERATO CHE

Ogni anno puntualmente giungono decine di lamentele da parte dei residenti circa il disturbo della quiete pubblica che va ad interferire con il regolare sonno degli abitanti del quartiere intorno al parco della tesoriera. Considerato inoltre che seppur presente all'interno del regolamento la possibilità di sfioramento dei limiti consentiti per quanto riguarda i decibel della musica prodotta da tale festival, si ritiene assolutamente dannoso e scorretto che i residenti ogni anno debbano sopportare tale manifestazione con danni produttivi nelle giornate successive a tali "notti brave" anche a livello di

produttività sui propri posti di lavoro a causa del mancato opportuno riposo notturno.

Si interpella pertanto

Il presidente ed il consiglio tutto per verificare la concreta possibilità futura di poter spostare tale manifestazione fiore all'occhiello della Circoscrizione 4 in altri luoghi doni e presenti all'interno della stessa circoscrizione quali ad esempio il parco Carrara (Pellerina) così da non inficiare il riposo dei residenti rendere un buon servizio alla collettività tutta.

Firmato Luca Maggia consigliere Fratelli d'Italia